

AVV. FRANCESCO A. PINTO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Via Lucania n. 9
87065 CORIGLIANO STAZIONE (CS)
TEL. 0983/889755 – 360/856147

TRIBUNALE DI ROSSANO

e p.c.

Sig. Presidente della Repubblica
c/o Consiglio Superiore della Magistratura
ROMA

Sig. Presidente Consiglio dei Ministri
C/o Presidenza del Consiglio dei Ministri
ROMA

Sig. Ministro della Giustizia
C/o Ministero della Giustizia
ROMA

Sig. Ministro delle Finanze
C/o Ministero delle Finanze
ROMA

Sig. Ministro dell'Interno
C/o Ministero dell'Interno

ROMA

Sig. Primo Presidente
Suprema Corte di Cassazione

ROMA

Sig. Procuratore Generale della Repubblica
Suprema Corte di Cassazione

ROMA

Sig. Presidente
Commissione Nazionale Antimafia
ROMA

Sig. Primo Presidente
Corte d'Appello
C A T A N Z A R O

Sig. Procuratore Generale della Repubblica
Corte d'Appello
C A T A N Z A R O

Sig. Prefetto
C/o Prefettura
ROMA

Sig. Generale Comandante Arma Carabinieri
C/o Comando Generale Arma Carabinieri
ROMA

Sig. Generale Comandante Guardia di Finanza
C/o Comando Generale Guardia di Finanza
ROMA

GIUDICE DELEGATO: Dott.ssa Federica Colucci
NUOVO CURATORE: Avv. Serafino Trento
CURATORE REVOCATO: Avv. Francesco a. Pinto
UDIENZA PER L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO: 29-
11-2006. TERMINE PER DEPOSITO MEMORIE GIORNI 20
DAL 10-10-2006.

Oggetto: deduzioni relative all'ordinanza del 10-10-2006,
comunicata a mezzo fax.

- I -

Esaminato il contenuto dell'ordinanza di cui all'oggetto,
impugnativamente contestandola, l'Avv. Pinto rileva quanto segue:
*... il Giudice delegato su richiesta espressa dal Curatore, ha
ritenuto di nominare un consulente per la ricostruzione contabile,
individuandolo nel Dott. Paese ... quale ausiliario del curatore ex*

art. 32 L.F. COME SI EVINCE DALLA ORDINANZA DEL 13-01-2006

L'art. 32 della legge fallimentare, a cui il Giudice Delegato fa riferimento, recita: *Il curatore esercita personalmente le attribuzioni del proprio ufficio e non può delegarle ad altri, tranne che per singole operazioni e previa autorizzazione del giudice delegato.*

Può essere autorizzato da questo, previo parere del comitato dei creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso lo stesso fallito, sotto la propria responsabilità.

Non risulta agli atti che tale adempimento (parere del comitato dei creditori) sia stato autorizzato dal Giudice Delegato oppure eseguito dal curatore Avv. Trento.

Pertanto la nomina del Dott. Paese è stata effettuata in violazione di legge.

- II -

Prosegue l'ordinanza: ... *IL GD ha conferito al Dott. Paese le autorizzazioni necessarie a reperire presso terzi tutta la documentazione che non è stata rinvenuta in atti. In data 29-06-2006 l'ausiliario ha depositato la ricostruzione scritta della contabilità. Il giudice ha ritenuto la stessa completa ... ed esaustiva ... il Dott. Paese non solo non ha indicato l'inizio delle operazioni peritali, ma neanche le ha comunicate al nuovo curatore, avendo il compito di operare come ausiliario di quest'ultimo e non come perito in senso tecnico.*

E' di palmare evidenza la contraddizione: il nuovo curatore (Avv. Trento) avrebbe chiesto la nomina di un perito, il quale, **a sua insaputa**, ha eseguito delle operazioni contabili e di ricerca senza neppure informarlo.

Non è dato sapere, non risultando agli atti, quali siano oppure siano state le indicazioni di approfondimento.

- III -

Prosegue l'ordinanza: ... *Il contraddittorio con il curatore revocato va instaurato, ma solo ora, ...*

Non si comprende come il curatore revocato sia stato partecipato nella presente procedura dall'inizio, mentre tutte le operazioni sono state svolte **segretamente ed a sua insaputa**.

La violazione del diritto di difesa è di palmare evidenza, atteso che la relazione, per come redatta, non ha visto la partecipazione del diretto interessato (per non essere mai stato informato dell'inizio delle operazioni peritali), in palese violazione dei principi cardine costituzionalmente garantiti: principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Attualmente abbiamo un CTU (nominato irrualmente), che ha redatto una relazione, si ripete, **errata (per ammissione dello stesso Giudice Delegato), diffamatoria e calunniosa.**

Abbiamo, inoltre, un **comportamento omissivo** (mancata acquisizione coattiva degli atti contabili presso la Banca).

A questo punto il Giudice Delegato dovrebbe decidere sulla base di **una illegittima relazione redatta dal Dott. Paese, nonchè omesso accertamento della contabilità della curatela presso l'Istituto di**

credito da parte di Organismi abilitati (quali la Guardia di Finanza) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

L'Avv. Pinto evidenzia e rileva che la calunnia è un reato procedibile d'ufficio, per cui, il Giudice Delegato Dott.ssa Federica Colucci avrebbe dovuto accertare, nelle forme di legge, se gli errori (diffamatori e calunniosi) riportati dal Dott. Paese nella sua relazione, siano stati eventualmente preordinati.

- IV -

Prosegue l'ordinanza: ... *talune delle osservazioni dell'Avv. Pinto appaiono condivisibili; ad esempio la differenza tra gli importi liquidati dal precedente GD e l'ammontare dei prelievi può essere imputabile alle maggiorazioni dovute dalle voci accessorie (quali per esempio per gli Avvocati IVA e CPA).*

Si ribadisce, ancora una volta, che, se l'Avv. Pinto fosse stato messo nelle condizioni di poter compiutamente partecipare, si sarebbero evitati **gli errori, diffamatori e calunniosi**, commessi dal Dott. Paese in pregiudizio dell'Avv. Pinto.

- V -

Prosegue l'ordinanza: ... *Con il riferimento ai prelievi che non risultano autorizzati (e neanche la banca ha prodotto le autorizzazioni documentali nonostante le reiterate richieste del Dott. Paese) ...*

Fra i poteri del Giudice Delegato sono compresi anche quelli relativi ad acquisizione coattiva di documenti (per esempio: con incarico alla Guardia di Finanza).

Infatti, le acquisizioni tramite Guardia di Finanza od Organismi equiparati possono dare oggettivo riscontro ai documenti già agli atti del fallimento ed ai documenti depositati dall'Avv. Pinto nel rendiconto finale (ed allegati con numerazione: **1 – 195**).

Il Giudice Delegato avrebbe potuto constatare, ad abundantiam, che ogni operazione contabile della Banca è stata trasmessa in copia dalla stessa Banca alla Cancelleria Fallimentare.

Alla stregua delle suestese considerazioni si evidenzia, ancora una volta, la carenza di serenità ed obiettività del Giudice Delegato nella trattazione del presente procedimento.

In particolare, si fa riferimento all'affermazione resa nell'ordinanza del 10-10-2006: ... *in primo luogo, non esiste alcun motivo di astensione, neanche facoltativa, del presente giudice.*

Sulla base di una preesistente documentata inimicizia manifestata dalla Dott.ssa Federica Colucci nei confronti dell'Avv. Francesco Pinto, ne consegue in quest'ultimo uno stato d'animo di paura.

=====

Stante quanto sopra l'Avv. Francesco Pinto, nella qualità, invita, ancora una volta, la Dott.ssa Federica Colucci ad astenersi dal trattare il presente procedimento.

Corigliano Calabro 23 ottobre 2006.

Avv. Francesco A. Pinto